



## **Legge federale sul calcolo della deduzione per partecipazioni relative a strumenti «too big to fail»**

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

### **1 Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>2</sup> sull'imposta federale diretta**

*Art. 70 cpv. 6*

<sup>6</sup> Per le società madri di banche, di gruppi finanziari o di conglomerati finanziari dominati dal settore bancario, per il calcolo del ricavo netto di cui al capoverso 1 non sono considerati i costi di finanziamento e i crediti iscritti a bilancio a seguito del trasferimento interno di risorse relativi ai prestiti seguenti:

- a. prestiti obbligatoriamente convertibili e prestiti con rinuncia al credito di cui all'articolo 11 capoverso 4 della legge dell'8 novembre 1934<sup>3</sup> sulle banche (LBCR); e
- b. strumenti di debito a copertura delle perdite nell'applicazione di misure in caso di insolvenza di cui agli articoli 28–32 della legge sulle banche.

RS ...

- 1 FF 2017 ...
- 2 RS 642.11
- 3 RS 952.0

## 2 Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>4</sup> sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

### *Art. 28 cpv. 1<sup>quater</sup>*

*1<sup>quater</sup>* Per le società madri di banche, di gruppi finanziari o di conglomerati finanziari dominati dal settore bancario, per il calcolo del ricavo netto di cui al capoverso 1 non sono considerati i costi di finanziamento e i crediti iscritti a bilancio a seguito del trasferimento interno di risorse relativi ai prestiti seguenti:

- a. prestiti obbligatoriamente convertibili e prestiti con rinuncia al credito di cui all'articolo 11 capoverso 4 della legge dell'8 novembre 1934<sup>5</sup> sulle banche (LBCR); e
- b. strumenti di debito a copertura delle perdite nell'applicazione di misure in caso di insolvenza di cui agli articoli 28–32 della legge sulle banche.

### *Art. 72x Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del ...*

<sup>1</sup> I Cantoni adeguano le loro legislazioni all'articolo 28 capoverso 1<sup>quater</sup> con effetto dal momento della sua entrata in vigore.

<sup>2</sup> Da tale momento, l'articolo 28 capoverso 1<sup>quater</sup> si applica direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti a esso contrario.

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

4 RS 642.14

5 RS 952.0